

COMUNE DI SANTA MARINELLA

Consiglio Comunale

Gruppo Misto

Al Sig. SINDACO: Pietro TIDEI

Presentata per il tramite del Presidente del CONSIGLIO COMUNALE: Roberto MARONGIU

E, per conoscenza: al Segretario Generale Comunale: Dott.sa Carmela BARBIERO

Proponente: Consigliere Francesco SETTANNI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

(da fornire e trattare entro 30 giorni dalla presentazione ai sensi e con le modalità di cui agli art.32 e 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari)

OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato (4[^] Sez.) n. 02919/2022REG.PROV.COLL. (N. 00776/2021 REG.RIC.) pubblicata il 19 aprile 2022.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco SETTANNI

PREMESSO CHE

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 25/1/2019 il Comune di Santa Marinella aveva già affidato apposito incarico legale contro il ricorso al T.A.R. Lazio, proposto dalla Società Metrofin che chiedeva la condanna del Comune di Santa Marinella al risarcimento danni al fine della *denuntiatio litis*, della Costa Tirreno srl in liquidazione, in forza del permesso di costruire del complesso delle villette site in viale Marconi n 132, annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 44092/2018 .
2. Per l'affidamento di tale incarico, con determinazione n. 23 del 21 maggio 2019 è stato assunto un impegno di spesa di 12.668.
3. Con la sentenza in oggetto viene definitivamente a concludersi il giudizio costituito dalla domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato - n. 4409 del 20 luglio 2018 – che, in riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II *bis*, n. 32217 del 10 settembre 2010, ha accolto il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti dalla società Metrofin per l'annullamento del permesso di costruire (n. 85 del 3 aprile 2007 e la successiva variante), rilasciato dal comune di **Santa Marinella** in favore della Costa Tirreno s.r.l., per l'edificazione di tre corpi di fabbrica nel lotto sito sul Lungomare Guglielmo Marconi n. 132 (indicato al catasto al foglio 15 particella 25, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e con destinazione di zona C1 completamento).

CONSIDERATO CHE

La sentenza in oggetto attribuendo al Comune di **Santa Marinella** il grave in ritardo nell'adempimento del giudicato essendo trascorsi quattro anni dalla pubblicazione della sentenza da ottemperare, dispone i seguenti adempimenti a carico del Comune:

- a.) obbligo, per effetto del giudicato, di procedere alla demolizione dei fabbricati costruiti in base al permesso n. 85 del 3 aprile 2007, annullato dalla sentenza n. 4409 del 20 luglio 2018;
- b.) obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione dell'ingiunzione di demolizione nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della sentenza;
- c.) obbligo di provvedere entro i successivi 120 giorni all'esecuzione in danno dei controinteressati, nell'ipotesi in cui gli stessi non vi abbiano dato esecuzione spontanea.

OSSERVATO CHE

In caso di ulteriore inottemperanza da parte del Comune, la medesima sentenza statuisce la nomina del Prefetto di Roma, in qualità di Commissario *ad acta*, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio territoriale del Governo, che provvederà:

- a) in via sostitutiva, nell'ulteriore termine di giorni 120, decorrenti dalla scadenza dell'ultimo termine assegnato;
- b) in sede di esercizio dei poteri sostitutivi, a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale competente ed alla Procura regionale della Corte dei conti, gli specifici comportamenti (anche omissivi) di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l'intervento, con conseguenziale danno erariale corrispondente alle spese collegate alla mancata esecuzione del giudicato ed all'intervento commissariale;
- c) a tutto quanto necessario per l'esauritiva ottemperanza al giudicato – anche in via di rimozione, integrazione o sostituzione dei relativi atti eventualmente emanati dall'Amministrazione *medio tempore* – accedendo agli atti dell'Amministrazione medesima, avvalendosi dei relativi apparati, variando il bilancio ed approvando i relativi titoli di spesa.

Tutto ciò premesso e tenuto conto **delle implicazioni della sentenza in questione sul bilancio dell'Amministrazione e che gli adempimenti disposti comporteranno un ulteriore aggravio sulle risorse pubbliche elargite dai contribuenti, sulla base delle attribuzioni conferite al Consiglio comunale in materia di bilancio**, si chiede al sindaco di riferire sulla vicenda ed in particolare si

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1. Come mai egli, in carica nel 2007 ai tempi della concessione del permesso di costruire n. 85 del 3 aprile, abbia autorizzato la realizzazione di tale complesso immobiliare, atteso che il medesimo si trovava in area sottoposta a vincolo paesaggistico e, come si evince dalla sentenza, la Regione, esaminando l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, nella determinazione del 31 maggio 2021 non impugnata, ha evidenziato che mancava *ab origine* l'autorizzazione paesaggistica sul progetto assentito coi titoli edilizi annullati.
2. Come mai il Comune non ha subito ottemperato al giudicato della sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato - n. 4409 del 20 luglio 2018, lasciando trascorrere ulteriori 4 anni di grave inadempimento e spendendo invece risorse pubbliche per resistere, inutilmente, in giudizio.
3. Quali interessi pubblici abbia inteso difendere la giunta dando mandato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 25/1/2019 di costituirsi in giudizio andando peraltro a difendere diritti di privati ai quali è stato consentito di edificare un complesso immobiliare abusivo.

4. Quali azioni intenda intraprendere l'Amministrazione comunale in relazione agli obblighi imposti dalla sentenza, ferme restando le responsabilità sia penali per un nuovo eventuale inadempimento sia per il danno erariale ravvisabile.
5. A quanto ammontano le spese di demolizione e di risarcimento conseguenti alla sentenza e quanto è costato nel complesso alla collettività l'intero contenzioso.

Cordiali saluti

Santa Marinella 30 aprile 2022

Francesco Settanni
(Consigliere Gruppo Misto)

